

BONUS ASSISTENTI FAMILIARI

Il “bonus assistenti familiari” è una misura regionale a favore delle persone e delle famiglie che necessitano di supporti mediante caregiver professionale e consiste in un contributo sulle spese sostenute per la retribuzione dell’assistente familiare.

DESTINATARI

L’intestatario del contratto con l’assistente familiare, sia esso la persona assistita o un familiare non obbligatoriamente convivente, che può essere anche amministratore di sostegno/tutore.

REQUISITI E IMPORTO

- ISEE uguale o inferiore a 35.000 euro
 - ISEE fino a 25.000,00 euro: **tetto massimo** di contributo riconoscibile, **non superiore al 60%** delle spese effettivamente sostenute per la retribuzione dell’assistente familiare, **pari a 2.400,00 euro**;
 - ISEE superiore a 25.000,00 euro e fino a 35.000,00 euro: **tetto massimo** di contributo riconoscibile, **non superiore al 60%** delle spese effettivamente sostenute per la retribuzione dell’assistente familiare, **pari a 2.000,00 euro**;
- contratto di lavoro, regolarmente registrato e in corso di validità, sottoscritto con un Assistente familiare iscritto in uno o più registri territoriali presenti presso gli Ambiti Territoriali;
- residenza in Lombardia da almeno 5 anni.

SPESE AMMISSIBILI

Trattandosi di contributo a rimborso delle spese sostenute per la retribuzione dell’assistente familiare, sono considerate ammissibili le sole spese effettivamente sostenute e quietanzate relative al contratto presentato, a valere per un massimo di 12 (dodici) mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda può essere presentata **a partire dal 4 ottobre**, obbligatoriamente in forma telematica per mezzo del Sistema Informativo Bandi online disponibile all’indirizzo di Regione Lombardia - www.bandi.regione.lombardia.it – attraverso uno dei seguenti canali di accesso:

- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello;
- CIE (Carta di identità elettronica);
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi).